



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 31 ottobre 2017
Ns. Prot. n.1988

Preg.mo
COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA 2016
Largo Chigi 19
ROMA
PEC: comm.ricostruzioneesima2016@pec.governo.it

OGGETTO: **RICHIEDA CHIARIMENTI DECRETI LEGGE, LEGGI E ORDINANZE SISMA 2016.**

Alcuni nostri iscritti ci sottopongono quesiti in relazione alla corretta interpretazione dei Decreti Legge, delle Leggi e delle Ordinanze emanate in occasione degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

In modo particolare chiediamo di chiarire quanto scritto nell'art. 3 c. 4 e nell'art.8 dell'Allegato C dell'Ordinanza n.29 del 09-06-2017 in relazione alla frase "***Il progettista o direttore dei lavori non deve avere in corso né aver avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, ecc.***".

Dall'analisi "grammaticale" della frase si legge che "***il progettista***" non deve avere in corso né aver avuto ecc., OPPURE "***il direttore dei lavori***" non deve avere in corso o aver avuto ecc. ecc.; quanto scritto "letteralmente" significa che uno dei due professionisti potrebbe "avere in corso o aver avuto ecc. ecc.", per cui se il progettista non si trova in uno stato di conflittualità con l'impresa invitata a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, ecc. ecc. è data la possibilità al "direttore dei lavori" di esercitare la sua attività anche in caso di conflitto di interessi, l'importante è che uno dei due professionisti produca l'apposita autocertificazione al committente.

Le "opinioni" espresse in relazione a quanto sopra sono molto contrastanti anche in riferimento al combinato dell'art.9 c.4 lettera f) dell'Ordinanza n.19 del 07-04-2017 e dell'art. 1 c.7 dell'Ordinanza n.28 del 09-06-2017, nelle quali si parla di "*dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legge e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse*": che di fatto impone l'obbligo di produrre l'attestazione di iscrizione all'elenco speciale per il progettista e direttore dei lavori in riferimento all'art.34 del DL 189/2016 e poi di seguito elenca le cause di incompatibilità, ma sempre in riferimento al DL 189/2016 quindi

al solo Direttore dei Lavori.

L'altra interpretazione che viene data dai funzionari preposti al controllo della documentazione progettuale è che i Decreti Legge e le Leggi emanate, come: il DL n.189 del 17-10-2016 (art.34 c.4), la L. n.229 del 15-10-2016, il DL. n.8 del 09-02-2017 (art.9 c.1-a) e la L. n.45 del 07-04-2017 (art.9 c.4) pur limitando tale attività solo e soltanto per il Direttore dei Lavori, anche se il riferimento è a volte per l'impresa "affidataria" e a volte per l'impresa "invitata", si intende estendere questa limitazione anche al progettista.

Si sottolinea, inoltre, che il vincolo che ciascun professionista ha sottoscritto in fase di iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 c. 1-2-4-5 e 7 del DL 189 del 17-10-2016 n.189 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n.229 del 15-12-2016, di cui all'Ordinanza n.12 del 09-01-2017 (art.1 c.1 e art.8 c.1 dell'Allegato B) è riferito esclusivamente alla funzione di Direttore dei Lavori se quest'ultimo fosse in conflitto di interessi con l'impresa "affidataria".

Si vuole sottolineare in questa sede la natura giuridica delle ordinanze nella gerarchia delle fonti del diritto: in dottrina e in giurisprudenza si discute della natura normativa o della natura formalmente e sostanzialmente amministrativa delle ordinanze. Solitamente si propende per la natura intermedia che attribuisce alle ordinanze carattere amministrativo (in quanto sono previste per risolvere un problema circoscritto e non hanno carattere generale ed astratto) ed eccezionalmente normative (allorquando dettano disposizioni che sebbene temporanee, hanno carattere generale ed astratto).

Nel caso di specie il D.P.R. n.400 del 09/09/2016 con il quale Vasco Errani è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, attribuisce con l'art.1 c.3¹ le funzioni amministrative.

Successivamente la dott.ssa Paola De Micheli è stata nominata Commissario Straordinario del Governo con D.P.R. del 11/09/2017, le cui funzioni non esplicitamente indicate del Decreto di nomina, si possono intendere quelle indicate nel D.P.R. del 09/09/2016.

Le conclusioni che si potrebbero trarre da queste riflessioni sono due:

1. Visto che "gerarchicamente" i DL e le L sono superiori alle Ordinanze, nel caso in cui il professionista incaricato fosse in conflitto di interessi con l'impresa "**affidataria**" non può svolgere l'attività di Direttore dei Lavori, ma potrebbe fare la progettazione;
2. In base all'Ordinanza n.29 del 09-06-2017 nel caso in cui il professionista fosse in conflitto di interessi con l'impresa "**invitata**" potrebbe svolgere una sola attività tra progettazione e direzione dei lavori, anche se l'ordinanza non può porre condizioni diverse dalla legge.

L'altro chiarimento che vorremmo avere è il seguente:

Nel caso in cui le attività di progettazione e direzione dei lavori fossero distribuite tra più professionisti, dividendo le stesse in :

- Progettazione architettonica;
- Progettazione strutturale;
- Direzione dei lavori;
- Direzione dei lavori strutturale.

si chiede se l'interpretazione che viene data per la **direzione dei lavori strutturale** (figura

¹ DPR 400 del 09/09/2016 art. 1 c.3 "Il Commissario straordinario provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi di intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzati alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma di cui al comma 1.

prevista dalla Parte II del D.P.R. 380/01 e che differisce dal Direttore dei Lavori per compiti e responsabilità), può considerarsi non vincolante la condizione di conflitto di interessi con l'impresa "invitata" o "affidataria", considerando che tale funzione potrebbe essere equiparata alla funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudatore, Geologo, secondo cui è interesse del professionista svolgere gli incarichi nel rispetto delle proprie responsabilità, senza condizionamenti esterni.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrà dedicare a questo delicato problema e in attesa di un cortese quanto sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.



Il Presidente
Ing. Agreppino Valente